

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA DAL
1.1.2021 AL 31.12.2022
CIG ZE92FFEAF8**

Tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata "Camera di Commercio", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, in persona del dr Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in veste di Dirigente dell'Area Amministrativa e quale rappresentante negoziale

e

la Dr.ssa Fiorella Tagliani, nata a Desenzano del Garda il 12/03/1973, codice fiscale TGLFLL73C52D284A, con studio in Bedizzole (BS), di seguito denominato "fornitore"

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La Camera di Commercio affida al fornitore il servizio di sorveglianza sanitaria e l'incarico di medico competente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n.81/2008.

In particolare il servizio avrà per oggetto:

- la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per tutti gli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
- l'istituzione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- la formazione e l'informazione dei lavoratori.

Eventuali ulteriori servizi non compresi nel comma precedente verranno regolati da specifici mandati.

Il fornitore svolgerà l'attività di cui sopra presso i locali della Camera di Commercio, nei giorni che saranno concordati, comunque nel rispetto della periodicità stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Il medico competente individuato dal soggetto aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall' 38 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Durata - il contratto decorre dall'1.1.2021 fino al 31.12.2022. L'eventuale disdetta anticipata di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con un preavviso di tre mesi. Qualora la Camera di Commercio procedesse alla revoca dell'incarico, il fornitore avrà diritto ad ottenere i compensi ed il rimborso delle spese per il lavoro svolto e predisposto fino al momento della revoca formale.

Art. 3 - Compensi - Per le prestazioni di cui al presente contratto si considerano le tariffe negli importi in euro sotto riportati:

- visite mediche, accertamenti, sopralluoghi, riunioni € 120/ora
- corsi di informazione-formazione e attività di consulenza € 90/ora(+IVA ove prevista)
- collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi specifici; € 200/anno
- stesura del piano di sorveglianza sanitaria e della relazione sanitaria annuale; invio all'INAIL allegato

L'ammontare massimo del compenso viene fissato, in via presuntiva, in lordi € 6.000,00 annui, comprensivi di oneri previdenziali ed I.V.A. a norma di legge. Tale importo ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite ai prezzi unitari offerti, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere.

Art. 4 - D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti - Il compenso di cui al precedente comma verrà liquidato dietro presentazione della specifica delle singole prestazioni professionali. Le fatture dovranno recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla Ditta l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dalla Ditta dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricezione della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Ditta (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Il fornitore assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 7 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle parti e della loro riservatezza, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. del 4 maggio 2016, armonizzato con il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Il fornitore è incaricato del trattamento dei dati personali dei dipendenti, necessari al fine di adempiere alla normativa in oggetto, in quanto soggetto esterno autonomamente responsabile (qualificato come "titolare autonomo") della tutela dei dati personali dei quali entra in possesso in ragione del suo servizio.

Art. 8 - Codice di comportamento - Il fornitore con la presentazione dell'offerta accetta il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte del fornitore dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa - Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel o direttamente alla stazione appaltante, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) violazione dell'art. 7 (violazione dovere riservatezza) e dell'art. 8 (Codice di comportamento).

Art. 10 - Penalità - Nel caso di carenza o inadempienza nel servizio richiesto, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, verrà applicata al fornitore una penale giornaliera pari all'1/00 dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Camera di Commercio, infine, si riserva il diritto di far

effettuare i servizi carenti ad altri soggetti, con addebito delle spese a carico del/della Professionista.

Art. 11 - Controversie - Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che dovessero insorgere, saranno di competenza del Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Art. 12 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al/alla Professionista. In caso di mancato rimborso da parte del/della Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 13 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dr Massimo Ziletti

IL FORNITORE
Dr.ssa Fiorella Tagliani

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente gli art. 8 (Codice di comportamento), 9 (clausola risolutiva espressa) e 11 (Controversie)

IL FORNITORE

Dr.ssa Fiorella Tagliani

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)